

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2415)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la 7^a Commissione permanente del Senato ha dato inizio all'esame congiunto del disegno di legge governativo e delle proposte parlamentari per la nuova, organica disciplina delle attività musicali.

L'avvio del dibattito ha consentito un primo, utile raffronto tra gli orientamenti dei vari Gruppi politici e confortante è apparso l'intento comune di pervenire, senza ulteriori indugi, a soluzioni definitive, nel quadro di una moderna ed organica visione di tutti gli aspetti inerenti al settore.

La sostanziale convergenza di opinioni in ordine alle richiamate esigenze, nonchè sulla

impostazione di talune linee direttive nel solco delle quali dovrà articolarsi la nuova disciplina, fanno presumere un rapido svolgimento dei lavori e ritenere quindi prossima la definizione del provvedimento di riforma, con il quale, rimosse le anomalie derivanti dall'attuale regime, potrà essere assicurato — come è negli auspici di tutti — l'ordinato svolgimento delle attività del settore e una sana gestione degli organismi che in esso operano.

Tuttavia, per quanto sollecito possa dimostrarsi il relativo *iter*, non è certo possibile attendere l'entrata in vigore della legge senza assicurare agli enti lirici i mezzi indispen-

sabili per far fronte alle più immediate esigenze.

Esaurite le disponibilità di bilancio e impossibilitati a ricorrere a nuove anticipazioni bancarie, gli enti sono tenuti nondimeno a provvedere all'attuazione dei loro programmi e ad assicurare, sin dai prossimi mesi, la corresponsione delle competenze al personale dipendente.

Di qui il pericolo di una totale paralisi delle attività e della conseguente perdita di uno degli strumenti più validi per la diffusione e la valorizzazione della tradizione musicale italiana, che costituisce una delle componenti più significative del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

Con la recente legge 20 ottobre 1975, n. 529, in considerazione di tali esigenze, sono stati previsti interventi straordinari a favore delle attività musicali, per l'esercizio 1975, al fine di consentire agli enti di far fronte alle indispensabili necessità di funzionamento.

Analoghe esigenze si ripresentano per l'anno 1976, sussistendo tuttora le circostanze che giustificano e, anzi, impongono l'adozione di appropriate ed urgenti misure.

Con l'unito disegno di legge si prevede, per il predetto esercizio 1976, l'aumento dei fondi ordinari destinati agli enti lirici ed alle

istituzioni assimilate, a lire 60 miliardi, cifra corrispondente alla somma in complesso attribuita agli enti per l'esercizio 1975 (30 miliardi come fondo ordinario e 30 miliardi sotto forma di mutui) dalla richiamata legge n. 529 del 1975, nonchè alla entità dello stanziamento statale previsto, per lo stesso fine, dal disegno di legge governativo.

Nell'intento, poi, di assicurare il sano assetto finanziario degli enti al momento in cui diverrà operante la nuova disciplina organica, si rende necessario, altresì, provvedere al ripiano dei disavanzi progressivi.

A tale fine, gli enti e le istituzioni musicali vengono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, restando l'onere relativo all'ammortamento dei mutui a totale carico dello Stato (art. 3).

In rapporto alla prevista maggiorazione dei fondi statali ed alla imprescindibile necessità di evitare ulteriori disavanzi, viene, inoltre, posto a carico degli enti e delle istituzioni l'obbligo tassativo di basare la gestione finanziaria sul pareggio del bilancio.

È fatto infine divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni che comportino aumento del contingente di personale in servizio alla data del 31 ottobre 1973.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attività musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, aumentati con l'articolo 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529, sono elevati, per l'esercizio medesimo, a lire 60 miliardi.

La ripartizione tra gli enti e le istituzioni dei fondi di cui al precedente comma è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 27 novembre 1973, n. 811.

La corresponsione dei contributi è disposta, per l'80 per cento, entro il 31 gennaio dell'esercizio 1976; l'erogazione del residuo è effettuata entro il 31 luglio dello stesso anno, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Art. 3.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per il risana-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dei rispettivi disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975 che saranno accertati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitale e interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato nel termine di 19 anni mediante versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente il 31 gennaio 1977.

Art. 4.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Art. 5.

All'onere di lire 44 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.